

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. IV

n. 2-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BERSELLI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

PAOLO GUZZANTI

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi
(n. 10824/06 RGNR – n. 27082/06 RG GIP)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma il 26 gennaio 2007**

—————
Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 2008
—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il 26 gennaio 2007, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 10824/06 RGNR – n. 27082/06 RG GIP).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 5 febbraio 2007 e l'ha annunciata in Aula il 6 febbraio 2007.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 15 e 27 marzo, ascoltando il senatore Guzzanti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, e nelle sedute del 28 marzo, del 17 aprile, dell'8, 16 e 29 maggio, del 19 e 26 giugno, del 31 luglio, del 18 settembre 2007 e del 15 e 22 gennaio 2008.

Le intercettazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione riguardano un procedimento penale a carico del dottor Mario Scaramella, sottoposto ad indagine per cinque capi di imputazione (capi A, B, C, D ed E della richiesta e della ordinanza alla stessa allegata) relativi a fatti avvenuti a Napoli, Teramo ed altri luoghi tra l'ottobre 2005 e il novembre 2006. In particolare, lo Scaramella si sarebbe reso responsabile di importazione, detenzione e porto di munizionamento da guerra, esplosivo, armi comuni da sparo e da guerra, di calunnia continuata ed aggravata, nonché dei delitti di cui agli articoli 495 e 61, n. 2, di cui agli articoli 326, 48, 110 e 61, n. 2, e di cui agli articoli 326, 379-bis e 110 del codice penale.

La domanda di autorizzazione ricostruisce la vicenda processuale in esame sottolineando come la stessa tragga origine da

una serie di denunce presentate dallo Scaramella, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul *dossier* «Mitrokhin», a partire dal 14 ottobre del 2005, attraverso le quali questi segnalava, a vari uffici della Polizia di Napoli, come fosse in atto un «progetto di aggressione» ai danni suoi e del senatore Paolo Guzzanti, presidente della suddetta Commissione, fornendo la targa di un automezzo che sarebbe stato utilizzato per il trasporto di armi da impiegare a tal fine, nonché i nomi dei due trasportatori ed il destinatario. Indicati – quali fonti che, in termini diversi, avrebbero fornito elementi di conoscenza sulla vicenda – i nomi di svariati personaggi, lo Scaramella appariva indirizzare o riferire espliciti sospetti su tale Alexander Talik, asseritamente *ex* ufficiale del KGB domiciliato a Napoli.

A seguito delle indicazioni fornite dallo Scaramella, la squadra mobile di Teramo rinveniva effettivamente l'automezzo segnalato e, durante la perquisizione dello stesso, un pacco con celate all'interno due granate.

A dire dello Scaramella le armi sarebbero dovute servire per un attentato voluto dai servizi di sicurezza russi ed ucraini per minacciare il Presidente della Commissione Mitrokhin, ed il soggetto interessato a ricevere le stesse sarebbe stato proprio il suddetto Talik, soggetto con il quale, peraltro, lo Scaramella risulterebbe invece aver mantenuto prima e dopo la presentazione delle denunce cordiali rapporti.

Riferisce il giudice per le indagini preliminari che le indagini svolte avrebbero portato all'acquisizione di gravi indizi di colpevolezza a carico dello Scaramella in ordine al delitto di calunnia aggravata e continuata a danno del Talik (capo B), tanto che nei confronti dell'indagato è stata emessa ed ese-

guita ordinanza di custodia cautelare in carcere per tale delitto. Per gli altri delitti – al momento della domanda di autorizzazione – si procedeva a piede libero nei confronti dell'indagato, dovendosi in particolare rilevare l'assenza – sempre con riferimento al momento della presentazione della richiesta – di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di concorso in importazione, detenzione, e porto di munizionamento da guerra, esplosivo, armi comuni da sparo e da guerra (capo A), mentre per i delitti di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio e di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale (capo E) i gravi indizi di colpevolezza risulterebbero desumibili solo da alcune delle conversazioni di cui si richiedeva l'autorizzazione all'utilizzazione.

Le indagini avrebbero comunque evidenziato, ad avviso dell'autorità giudiziaria richiedente, la scarsa credibilità dello Scaramella in relazione al rinvenimento di armi a Teramo, con un coinvolgimento dello stesso nel trasporto di tali armi da verificare attentamente.

Anche in relazione ad altri episodi dettagliatamente descritti dagli atti processuali, apparirebbe, più in generale, che l'attività dello Scaramella era tesa, secondo quanto rilevato dalla pubblica accusa, a manovrare persone, informazioni, conoscenze – riuscendo persino ad essere informato delle intercettazioni disposte nei suoi confronti – al fine di attribuire credibilità a sé ed alle informazioni che andava fornendo alla Commissione Mitrokhin presieduta dal senatore Guzzanti.

In particolare – stando alla ricostruzione dei fatti prospettata dall'autorità giudiziaria – lo Scaramella, nell'ambito del proprio disegno finalizzato ad ottenere vantaggi personali ben superiori ai compensi spettantigli per la consulenza istituzionale, indirizzava accuse gravissime su soggetti, in particolare il predetto Talik, che non erano disposti ad assecondare la sua spasmodica attività di ricerca, o fors'anche fabbricazione, di notizie

da produrre alla Commissione parlamentare d'inchiesta e al suo Presidente.

Per ciò che concerne le vicende strettamente afferenti alle intercettazioni telefoniche oggetto della domanda di autorizzazione, si deve rammentare che durante il corso delle indagini la Procura di Napoli disponeva l'intercettazione di varie utenze, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, in relazione a delitti che lo consentivano, e tali intercettazioni venivano effettivamente eseguite, per ciò che rileva nel caso di specie, su due utenze in uso allo Scaramella. In data 23 febbraio 2006 il Pubblico ministero revocava le intercettazioni disposte sulle utenze in uso all'indagato, in quanto emergeva la qualità di giudice onorario di tribunale dello stesso in servizio presso il Tribunale di Napoli. La Procura della Repubblica di Napoli disponeva uno stralcio in relazione ai delitti di cui agli articoli 110 del codice penale, 10-14 della legge n. 497 del 1974 e 7 del decreto legge n. 152 del 1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991 per i quali procedeva e per i quali erano state disposte le richiamate intercettazioni, formando un nuovo fascicolo processuale iscritto a carico dello Scaramella per tali delitti; tale procedimento veniva trasmesso per competenza, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, alla Procura della Repubblica di Roma.

Premessa la piena ritualità delle intercettazioni effettuate e della loro acquisizione nel procedimento penale *de quo* sul piano processuale, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma riferisce che il pubblico Ministero procedente ha chiesto, ai sensi ed ai fini dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, l'avvio della procedura per richiedere al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzo di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra l'indagato ed il senatore Paolo Guzzanti.

A seguito della richiesta – da parte della difesa dello Scaramella – di rigetto dell'istanza del Pubblico Ministero o, in subor-

dine, di richiedere al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le conversazioni intercorse tra i citati interlocutori, sentite le parti, il giudice per le indagini preliminari emetteva in data 26 gennaio 2007 l'ordinanza di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, dichiarando la necessità di utilizzare trentacinque conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso allo Scaramella alle quali aveva preso parte il senatore Paolo Guzzanti. Di tali conversazioni, cinque sono state espressamente indicate dal Pubblico Ministero.

Il giudice per le indagini preliminari evidenziava che la peculiare natura dei fatti ascritti allo Scaramella e le circostanze di essi porterebbero a ritenere necessario l'utilizzo delle suddette trentacinque conversazioni, in quanto in esse si fa riferimento ai fatti oggetto del procedimento o a fatti ad essi strettamente connessi, alle fonti indicate per l'affermazione o negazione di circostanze contestate ovvero ancora a circostanze di dubbia interpretazione, ma rilevanti ai fini dell'accertamento dei reati oggetto del procedimento.

In particolare - ad avviso del giudice per le indagini preliminari - assumerebbero rilevanza tutte quelle conversazioni che permettono di ricostruire - sia con valenza difensiva che con valenza accusatoria - le modalità di acquisizione da parte dello Scaramella delle fonti di prova citate, la genuinità di esse e la ritualità e completezza della trasmissione della relativa documentazione alla Commissione Mitrokhin, per conto della quale lo Scaramella operava quale consulente, avuto riguardo alla necessità di accertare le esatte finalità dell'attività di disinformazione a questi attribuita, che appare peraltro essere proseguita anche dopo lo scioglimento della medesima Commissione.

In relazione alla natura dei fatti ed alle circostanze in cui essi appaiono essere stati commessi, nonché in relazione alle finalità anche anti istituzionali della condotta - avendo lo Scaramella, secondo l'ipotesi ac-

cusatoria, utilizzato per fini privati una commissione parlamentare a cui faceva pervenire notizie false in tutto o in parte - assumerebbero particolare rilevanza i riferimenti alle fonti asseritamente poste dallo Scaramella a fondamento delle accuse contro i soggetti che si assume essere stati calunniati, alle fonti da questi indicate o emergenti in relazione ai ritrovamenti di armi in cui è coinvolto, a quelle di cui agli asseriti attentati orditi contro la sua persona ovvero contro il senatore Guzzanti, a quelle da cui lo Scaramella ha appreso dell'esistenza delle intercettazioni disposte nei suoi confronti, ed infine alle modalità di acquisizione di tali fonti.

In data 27 marzo 2007 la Giunta ha quindi ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Guzzanti, il quale sottolineava come la concessione dell'autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni in questione avrebbe determinato senz'altro una lesione delle prerogative parlamentari alla luce degli aspetti che caratterizzano in modo specifico la vicenda qui considerata.

Al contrario di quanto può aver fatto intendere l'assenza di informazione ovvero la cattiva informazione che avrebbe costantemente accompagnato i lavori della «Commissione Mitrokhin», l'attività di questa non ha avuto nulla a che fare con quelle che possono essere definite le tematiche del comunismo e dell'anticomunismo, quanto piuttosto con il problema dell'esistenza in Italia di un vero e proprio «partito russo» rappresentante una realtà connessa con l'essere la Russia contemporanea fondata su istituzioni e uomini che sono gli eredi del vecchio KGB di epoca sovietica. I lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul *dossier* Mitrokhin hanno avuto inizio nel giugno 2002 e ci sarebbero voluti un paio di anni per rendersi conto di come affrontare

il tema in questione portasse l'attività della Commissione su un terreno estremamente complesso e delicato. Non può in proposito non indurre ad una attenta riflessione il fatto della morte violenta di più di una persona collegata con le attività della commissione relative all'operatività delle strutture del vecchio KGB e - a questo proposito - è sicuramente anomala la circostanza che, con sua grande sorpresa, questi avvenimenti non abbiano suscitato l'attenzione della stampa, fatta eccezione per l'episodio - eclatante per le sue modalità - relativo alla morte di Alexander Litvinenko.

Per quanto riguarda i testi delle intercettazioni cui si riferisce il documento in titolo, il senatore Guzzanti ha ricordato che questi furono ampiamente diffusi dalla stampa nel dicembre del 2006 a seguito di una fuga di notizie che diede luogo ad un vero e proprio «linciaggio mediatico» nei suoi confronti e che accompagnò la pubblicazione su «Repubblica» - il 27 novembre 2006 - di un'intervista a Evgenij Limarev, intervista che conteneva informazioni false e gravemente diffamatorie nei suoi confronti volte a rappresentarlo sostanzialmente come l'ispiratore di un'attività di vero e proprio «dossieraggio» nei confronti di alcuni esponenti del centro-sinistra, al fine di dimostrare i loro legami con le strutture passate e attuali dei servizi di sicurezza russi. I contenuti della predetta intervista vennero peraltro integralmente smentiti nel corso di un incontro in seguito avuto dallo stesso senatore Guzzanti con il Limarev.

Passando ad esaminare più specificamente la vicenda oggetto del procedimento nel cui ambito è stata avanzata la domanda di autorizzazione in titolo, il senatore Guzzanti ha ritenuto necessario evidenziare come le intercettazioni di cui si chiedeva l'utilizzazione siano state effettuate fra il novembre 2005 e il febbraio 2006 e come nei nove mesi successivi alla conclusione delle operazioni di intercettazione non sia accaduto assolutamente nulla. Dopo questo periodo ebbe

luogo l'omicidio di Alexander Litvinenko al quale fecero seguito la pubblicazione dell'intervista su «Repubblica» sopra ricordata, la diffusione del contenuto delle intercettazioni in questione e, infine, la ripresa dell'attività processuale che portò, tra l'altro, all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Mario Scaramella, coincidenze temporali che - ad avviso del senatore Guzzanti - non possono non essere definite inquietanti.

Il senatore Guzzanti ha ritenuto inoltre necessario soffermarsi sulle ragioni che indussero la Commissione d'inchiesta sul *dossier* Mitrokhin ad avvalersi della collaborazione di Mario Scaramella. Fu infatti proprio per la difficoltà di acquisire informazioni circa i legami sussistenti fra le strutture del vecchio KGB e la realtà politica italiana che apparve utile l'indicazione fornita da un magistrato già collaboratore della Commissione d'inchiesta, il dottor Lorenzo Matassa, il quale aveva fatto spesso riferimento a Mario Scaramella come ad una persona che, occupandosi di *intelligence* ambientale, aveva rapporti molto stretti con *ex* agenti del KGB alcuni dei quali attualmente vivono in Inghilterra (fra questi il più famoso è sicuramente Oleg Gordiesky). Sulla base di tale indicazione si pervenne alla nomina del dottor Scaramella come collaboratore della Commissione d'inchiesta, secondo le procedure previste a tal fine. L'attività dello Scaramella in questa veste fu quindi essenzialmente indirizzata alla ricerca di elementi che potessero evidenziare in modo documentato l'esistenza di legami fra le strutture dei servizi prima sovietici e poi russi e alcuni uomini politici italiani; in questo quadro si inserisce anche la vicenda del video del gennaio 2007 in cui Alexander Litvinenko - con il quale i contatti erano tenuti proprio dallo Scaramella - parla dei rapporti tra Romano Prodi e il vecchio KGB, asserendo di aver avuto conoscenza di questi rapporti da un alto funzionario del medesimo KGB, il generale Trofimov, che era però stato assassinato nel

2005. Va sottolineato che come Presidente della commissione d'inchiesta egli diede senz'altro ordine di impedire qualsiasi forma di diffusione del video in questione, proprio perchè si trattava di materiale cui non si poteva attribuire alcuna attendibilità e dal contenuto potenzialmente diffamatorio nei confronti del *leader* del centro-sinistra, tanto più in considerazione della prossimità della campagna per le elezioni politiche del 2006. Si tratta di un video che lui stesso non ebbe neanche modo di vedere fino a quando lo stesso documento non venne richiesto dalla magistratura e successivamente reso di pubblico dominio.

Per quanto riguarda il contenuto delle intercettazioni di cui si richiede l'utilizzazione queste, in parte, investirebbero aspetti della sua vita privata in nessun modo rilevanti a fini processuali e la cui diffusione sarebbe del tutto ingiustificata. Per quanto concerne invece l'attività della Commissione, le intercettazioni dimostrerebbero semmai la sua contrarietà a qualsiasi uso disinvolto del materiale che lo Scaramella gli veniva sottoponendo in progresso di tempo, proprio perchè si trattava di materiale la cui attendibilità non poteva essere in alcun modo verificata.

Il senatore Guzzanti ha poi precisato di non essere stato in alcuna occasione – quantomeno fino al giorno in cui ha avuto luogo l'audizione davanti alla Giunta – contattato dai magistrati, che hanno condotto le attività di indagine nell'ambito delle quali sono state effettuate le intercettazioni in questione, al fine di fornire eventuali chiarimenti. Rileva quindi – sotto un diverso profilo – che la Commissione d'inchiesta sul *dossier* Mitrokhin ha operato dal giugno del 2002 fino alla fine della legislatura, anche se di fatto col mese di marzo del 2006 è cessata ogni attività. Le intercettazioni si riferiscono pertanto ad un periodo in cui la Commissione era senz'altro pienamente operativa.

Più specificamente, per quel che concerne le cinque intercettazioni di cui è stata richiesta l'utilizzazione su istanza della pubblica

accusa, queste, a parte gli aspetti relativi esclusivamente alla sua vita privata, concernono senz'altro l'attività di collaborazione dello Scaramella con la Commissione Mitrokhin e quindi essenzialmente il tema dei rapporti tra esponenti politici italiani – fra i quali l'attuale presidente del Consiglio Romano Prodi – e le strutture del vecchio KGB, mentre per quanto riguarda le altre intercettazioni queste attengono per lo più alle notizie relative alla prospettata possibilità di un attentato nei confronti della sua persona e dello stesso Scaramella, attentato asseritamente progettato dai servizi di sicurezza russi che, a loro volta, avrebbero inteso servirsi a tal fine della criminalità organizzata. La notizia di un possibile attentato ai suoi danni è peraltro una notizia che il senatore Guzzanti ha affermato di aver avuto anche da fonti diverse e a seguito della quale venne aumentato il livello di protezione al quale risultava ancora sottoposto al momento dell'audizione.

* * *

Già nella prima fase dell'esame della domanda di autorizzazione in titolo svolta nella prima metà dell'anno 2007, parte della Giunta richiamò l'attenzione sul rilievo delle cinque intercettazioni la cui utilizzazione veniva richiesta su istanza della pubblica accusa in considerazione della particolare delicatezza dei profili ad esse sottesi, dovendo in proposito altresì tenersi conto del fatto che l'utilizzazione delle restanti intercettazioni era richiesta sulla base di una istanza della difesa dello Scaramella formulata, però, in via subordinata rispetto alla posizione della medesima difesa di netta contrarietà all'utilizzazione di tutte le intercettazioni in questione. Più in particolare – considerato che il numero complessivo delle conversazioni intercettate tra lo Scaramella e il senatore Guzzanti di cui si chiedeva l'autorizzazione all'utilizzazione è di trentacinque, mentre il numero complessivo delle conversazioni in-

tercettate fra gli stessi è superiore al triplo – nel corso della discussione, venne evidenziato da alcuni componenti della Giunta che con l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 il legislatore ha ritenuto che nell'ambito di applicazione di tale disposizione dovessero ricadere essenzialmente le intercettazioni indirette occasionali e che poteva, invece, senz'altro ritenersi che di intercettazioni occasionali in questo caso non si trattava, sia per il numero sia per la durata delle relative operazioni pari a circa tre mesi e mezzo. Risultava in altri termini del tutto evidente – ad avviso di questa parte della Giunta – che il vero obiettivo delle intercettazioni in questione erano proprio le comunicazioni del senatore Guzzanti nella sua attività di Presidente della Commissione d'inchiesta in collaborazione con lo Scaramella. Nel periodo compreso fra l'11 novembre 2005 e il 23 febbraio 2006, seppur in modo indiretto, il senatore Guzzanti risultava intercettato non meno di una volta al giorno e tale ipotesi non poteva ovviamente ricondursi alla fattispecie dell'intercettazione occasionale per la quale sarebbe stata pensata la disciplina contenuta nell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. Un simile utilizzo dell'intercettazione indiretta avrebbe posto inoltre – quantomeno in termini oggettivi – un problema di rispetto sostanziale della prerogativa costituzionale di cui al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, un problema tanto più rilevante considerando che molte delle conversazioni intercorse tra il senatore Guzzanti e il dottor Scaramella senza alcun dubbio, dal punto di vista contenutistico, attingono all'esercizio della funzione parlamentare del senatore Guzzanti nella sua veste di Presidente della Commissione d'inchiesta sul *dossier* Mitrokhin.

Altra parte della Giunta ha invece dissentito dalla ricostruzione sopra esposta e ha ritenuto che la fattispecie oggetto della domanda di autorizzazione in titolo rientrasse senz'altro nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della citata legge n. 140 del

2003, ponendo l'accento sul fatto che il procedimento in questione non concerne il parlamentare interessato e che l'utilizzazione delle intercettazioni nel procedimento medesimo appare necessaria alla luce delle argomentazioni addotte dall'autorità giudiziaria richiedente ed escludendo inoltre che, nel caso di specie, il ricorso alle intercettazioni indirette sia stato finalizzato – in termini sostanziali – ad aggirare il divieto di intercettazioni dirette nei confronti dei parlamentari.

Altra parte ancora della Giunta, pur ritenendo riconducibile la fattispecie in questione all'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, sottolineò invece come i contenuti di alcune intercettazioni (quali in particolare quelle contrassegnate dai progressivi 2586 e 3022 effettuate sulla prima delle due utenze intercettate in uso allo Scaramella e la cui utilizzazione è stata richiesta su istanza della pubblica accusa) risultavano privi di qualsiasi ragionevole attinenza con i capi di imputazione formalmente contestati allo Scaramella medesimo, dovendosi altresì evidenziare alcuni ulteriori profili di anomalia con specifico riferimento alla conversazione contrassegnata dal progressivo 3022, della quale viene richiesta l'utilizzazione sintetizzandone il contenuto e affermando che in essa si farebbe espresso riferimento «alla manipolazione dei dati acquisiti per presentare alla Commissione Mitrokhin fatti di veridicità incerta a carico di esponenti politici italiani avversati; dubbie versioni che secondo quanto emerge dalla conversazione in esame dovevano colpire vari soggetti basandosi sui presunti legami tra mafia ucraina, camorra napoletana, servizi segreti russi e/o ucraini, legami desunti dalle false accuse al Talik e dal ritrovamento di armi di cui ai capi A) B) e C)». In proposito, il dato sconcertante sarebbe rappresentato dal fatto che nella conversazione in esame non esisterebbe alcun riferimento al Talik e ai ritrovamenti di armi sopra menzionati.

Da notizie apprese da agenzie di stampa la Giunta è poi venuta casualmente a conoscenza soltanto nella seduta dell'8 maggio 2007 della circostanza che, agli inizi del mese di dicembre 2006, la Procura della Repubblica di Roma - nel medesimo procedimento nell'ambito del quale è stata avanzata la domanda di autorizzazione in titolo - e la Procura della Repubblica di Bologna - in relazione a un diverso procedimento nel quale sarebbe comunque coinvolto sempre lo Scaramella - avevano richiesto al Senato la trasmissione di atti riguardanti l'attività della Commissione d'inchiesta sul *dossier* Mitrokhin e che, dopo un Consiglio di Presidenza tenutosi il 6 dicembre 2006, la Presidenza del Senato aveva deciso di trasmettere la documentazione richiesta. La Giunta ha ritenuto di dover essere posta in condizioni di sapere che cosa era stato già messo a disposizione dell'autorità giudiziaria in relazione ai procedimenti sopra indicati.

In seguito a due richieste avanzate per iscritto in tal senso dal Presidente della Giunta rispettivamente in data 8 maggio 2007 e in data 30 maggio 2007, il Presidente del Senato ha consentito che i componenti della Giunta potessero prendere visione dei documenti, depositati presso l'Ufficio stralcio della Commissione d'inchiesta sul *dossier* Mitrokhin, a suo tempo consultati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Roma e di Bologna. Nell'assumere tale determinazione, il Presidente del Senato ha anche tenuto conto dell'articolo 135, comma 4, del Regolamento del Senato, che riconosce ai componenti della Giunta la facoltà di esaminare gli atti giudiziari che si riferiscono a domande di autorizzazione trasmesse dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

È successivamente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 23 novembre 2007 che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 «nella parte in cui stabiliscono che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate. La declaratoria di illegittimità costituzionale comporta che l'autorità giudiziaria non debba munirsi dell'autorizzazione della Camera, qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi. Invece, qualora si voglia far uso delle intercettazioni sia nei confronti dei terzi che del parlamentare, il diniego dell'autorizzazione non comporterà l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi.». Tale sentenza, confermando quantomeno in parte uno degli orientamenti interpretativi già emersi nel corso dei lavori della Giunta e ai quali prima si è fatto riferimento, ha chiarito che la «disciplina delle intercettazioni "indirette" - o, più propriamente, per quanto si dirà, delle intercettazioni "casuali" - quale delineata dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003, non può ritenersi in effetti riconducibile alla previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost.» e che «dal testo dell'art. 68, terzo comma, Cost. [...] non può ricavarsi alcun riferimento ad un controllo parlamentare a posteriori sulle intercettazioni occasionali». La Corte ha altresì evidenziato che la «garanzia accordata dall'art. 68, terzo comma, Cost. è strumentale [...] anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività. E ciò analogamente a quanto avviene per l'autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed ai sequestri di corrispondenza, il cui oggetto ben può consistere anche in documenti a carattere comuni-

cativo. [...] Nel caso delle intercettazioni fortuite, peraltro, l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio - o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni - resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto.

Al riguardo, va infatti osservato che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta - ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'art. 68, terzo comma, Cost. - non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi.

La previsione - nella norma costituzionale - dell'autorizzazione preventiva al compimento dell'atto, e non anche dell'autorizzazione successiva all'utilizzazione dei suoi risultati, è del tutto coerente con tale prospettiva: giacchè, nella prima ipotesi, l'autorità giudiziaria è comunque in grado di chiedere in anticipo l'assenso della Camera cui appartiene il parlamentare. Dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. non esulano, dunque, le intercettazioni "indirette", intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali; ma, più propriamente, le intercettazioni "casuali" o "fortuite", rispetto alle quali - proprio per il carattere impreveduto dell'interlocuzione del parlamentare - l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventiva-

mente del *placet* della Camera di appartenenza.

Sotto questo profilo, si deve quindi ritenere che la previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulti interamente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, le cui statuizioni debbono necessariamente interpretarsi in coerenza con quelle del precetto costituzionale che esso mira ad attuare. La disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'art. 4, deve ritenersi destinata, cioè, a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorchè questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. In tal senso può e deve intendersi la formula "eseguire nei confronti di un membro del Parlamento [...] intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni", che compare nella norma ordinaria.».

La Corte costituzionale ha quindi ritenuto che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 non avesse copertura costituzionale nell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, ma a tale conclusione la Corte è arrivata limitando l'ambito di operatività della disposizione alle sole intercettazioni indirette casuali o fortuite, cioè - per usare le parole della Corte - quelle intercettazioni in cui «per il carattere impreveduto dell'interlocuzione del parlamentare - l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del *placet* della Camera di appartenenza». I casi in cui l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere impreveduto, dovrebbero invece - secondo la Corte - essere ricondotti all'ambito di applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 140 e dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione di cui - come detto - il predetto articolo 4 costituisce diretta attuazione.

La vicenda oggetto della domanda di autorizzazione in titolo presenta - ad avviso della Giunta - caratteristiche tali da risultare

esemplare, rispetto all'impostazione delineata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 390, nella definizione di una fattispecie concreta in cui, dovendosi ragionevolmente escludersi il carattere casuale o fortuito delle intercettazioni indirette delle conversazioni di un parlamentare, deve conseguentemente escludersi l'applicabilità dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 e ritenersi invece applicabile direttamente il disposto del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione e - sul piano della legislazione ordinaria - dell'articolo 4 della citata legge n. 140.

La Giunta, sulla base degli atti trasmessi, è a conoscenza del fatto che, nel caso considerato, il numero totale di intercettazioni effettuate (dal 7/11/2005 al 23/2/2006) sulla prima utenza intercettata in uso al dottor Scaramella e relative conversazioni intercorse tra lo stesso e il senatore Guzzanti è pari a 122, sebbene soltanto di 34 di queste l'autorità giudiziaria ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzazione, mentre il numero totale di intercettazioni effettuate sulla seconda utenza intercettata (dal 24/1/2006 al 23/2/2006) in uso al dottor Scaramella e relative conversazioni intercorse fra lo stesso e il senatore Guzzanti è pari a 11, sebbene di una soltanto di queste l'autorità giudiziaria ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzazione. Dagli atti risulta altresì che - nei periodi sopra indicati nel corso dei quali hanno avuto luogo le intercettazioni - il numero totale di contatti intercettati sulla prima utenza in uso allo Scaramella è pari a 3421, mentre il numero totale di contatti intercettati sulla seconda utenza, anch'essa in uso allo Scaramella, è pari a 331. Dagli atti risulta infine che anche l'utenza telefonica della Commissione di inchiesta sul *dossier* Mitrokhin risulta in alcune decine di casi coinvolta nell'attività di captazione, in quanto mittente o destinataria di contatti telefonici con le utenze dello Scaramella sotto intercettazione.

Sulla base di questi elementi alla Giunta si ponevano i seguenti interrogativi. Può affer-

arsi che l'interlocazione del parlamentare nell'ipotesi in esame rivestiva carattere fortuito e accidentale? Può ritenersi che nel caso di specie il senatore Guzzanti sia stato «casualmente» intercettato 133 volte per tre mesi e mezzo consecutivi? Rispetto al momento in cui l'autorità giudiziaria, in data 3 novembre 2005, dispose le operazioni di intercettazione sulla prima utenza in uso allo Scaramella, l'interlocazione del senatore Guzzanti su quella utenza doveva o no considerarsi come prevista in considerazione della circostanza che lo Scaramella rivestiva il ruolo di consulente della commissione parlamentare di inchiesta sul *dossier* Mitrokhin e le indagini riguardavano fatti asseritamente connessi proprio alle attività svolte dal Presidente Guzzanti e dal dottor Scaramella, l'uno nella veste di Presidente e l'altro in quella di collaboratore della predetta commissione? Una conclusione affermativa sul punto risulta o no confermata dal fatto che la stessa pubblica accusa colloca su un piano istituzionale il rilievo delle attività dello Scaramella non esitando a parlare di un «allarmante progetto di disinformazione con finalità anti istituzionali» nel quale lo stesso risulterebbe coinvolto? Più in generale avrebbe o no dovuto porsi l'autorità giudiziaria un problema di possibile interferenza delle attività di captazione qui considerate con il libero esercizio delle prerogative parlamentari secondo l'impostazione delineata dalla Corte costituzionale nel paragrafo 5.2 del considerato in diritto della sentenza n. 390 del 2007? Posto che - come già evidenziato - nella citata sentenza la Corte costituzionale ha ribadito che la «garanzia accordata dall'art. 68, terzo comma, Cost. è strumentale [...] anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività[...]», considerato che dal-

l'ascolto delle conversazioni intercettate emerge che buona parte di quelle di cui è stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione attengono senza alcun possibile dubbio all'attività della Commissione di inchiesta sul *dossier* Mitrokhin, nel caso di specie non si è forse verificato proprio quell'ascolto di colloqui riservati relativi all'esplicazione di funzioni parlamentari che la garanzia apprestata dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione intende evitare? La circostanza che il contenuto di alcuni dei predetti colloqui riservati sia stato diffuso dai mezzi di comunicazione di massa e utilizzato a fini di polemica politica deve o non deve a sua volta considerarsi come la conferma sia di un uso potenzialmente distorto - quantomeno in termini oggettivi - delle funzioni giudiziarie nella fattispecie considerata, sia più in generale della fondatezza dei timori espressi anche dalla Corte costituzionale circa la possibilità di condizionamenti e pressioni sull'attività del parlamentare derivanti dal mancato rispetto della garanzia prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione?

Ad avviso della Giunta, le domande che precedono - domande che l'esame degli atti pone oggettivamente e alle quali la Giunta è tenuta a dare una risposta sulla base della ricostruzione del quadro normativo vigente che con la citata sentenza n. 390 del 2007 è stata ritenuta l'unica conforme a Costituzione - non possono non ricevere, già in prima approssimazione, una risposta affermativa in quanto gli elementi di fatto sopra indicati rendono evidentemente impossibile ricondurre le intercettazioni in questione alla fattispecie dell'intercettazione casuale o fortuita del parlamentare interessato.

Tale conclusione risulta poi a sua volta confermata in via indiretta anche da altri elementi che emergono dagli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria.

Si tratta in primo luogo della già ricordata non attinenza di alcune delle intercettazioni di cui - su istanza della pubblica accusa -

si richiede l'autorizzazione all'utilizzazione rispetto ai capi di imputazione formalmente contestati al dottor Scaramella. Il riferimento è alle già citate conversazioni intercettate sulla prima utenza in uso allo stesso Scaramella e contrassegnate dai progressivi 2586 e 3022. Non spetta ovviamente alla Giunta formulare congetture sulla predetta non attinenza, ma la circostanza che tali conversazioni riguardino l'attività della Commissione d'inchiesta sul *dossier* Mitrokhin - mentre sia estremamente difficile (ovvero addirittura impossibile, quantomeno nel caso della prima conversazione indicata) comprendere come possano riguardare il procedimento a carico dello Scaramella - non può non costituire un significativo elemento di conferma della ricostruzione sopra delineata che vede quantomeno anche il senatore Guzzanti come il reale destinatario delle attività di captazione considerate.

Sotto un diverso e ulteriore profilo, va poi rammentato che il decreto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, con cui furono autorizzate, per un periodo di 40 giorni, le intercettazioni sulla prima utenza in uso allo Scaramella, venne adottato in data 3 novembre 2005. Le operazioni vennero iniziate il 7 novembre e successivamente prorogate per ulteriori periodi di venti giorni con decreti dello stesso giudice per le indagini preliminari del 16 dicembre 2005, del 3 gennaio 2006, del 25 gennaio 2006 e del 13 febbraio 2006 (fino alla sospensione delle operazioni di intercettazione in data 23 febbraio 2006 a seguito del decreto del pubblico ministero, adottato in pari data, con il quale si disponeva la revoca delle operazioni stesse per essere emersa la circostanza che lo Scaramella risultava essere giudice onorario di tribunale presso il tribunale di Napoli, con conseguente competenza dell'Autorità giudiziaria di Roma ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale).

Per quanto riguarda invece la seconda utenza intercettata in uso allo Scaramella,

in data 23 gennaio 2006 (quindi dopo che le comunicazioni dello Scaramella sulla prima utenza – ivi incluse quelle che periodicamente intervenivano fra lui e il senatore Guzzanti e che avevano ordinariamente ad oggetto l'attività della commissione d'inchiesta – erano intercettate da oltre due mesi) il pubblico ministero presso il tribunale di Napoli dispose in via di urgenza l'intercettazione della stessa in quanto «nel corso delle intercettazioni disposte nel presente procedimento con il decreto n. 2909/05 RR sull'utenza telefonica [...], in uso a Scaramella Mario, venivano captate alcune conversazioni utili al prosieguo delle indagini, integralmente confluite nella nota di PG sopra richiamata ed in particolare emergeva che lo stesso Scaramella ha in uso anche l'utenza [...], della quale si dispone l'intercettazione». Il decreto del pubblico ministero venne convalidato dal giudice per le indagini preliminari in data 25 gennaio 2006.

In merito a queste ultime intercettazioni appare incontestabile al di là di qualsiasi possibile dubbio che – tenuto conto dei risultati della precedente attività di intercettazione – esse sono state disposte dall'autorità giudiziaria prevedendo non in termini di probabilità, ma di assoluta certezza che l'intercettazione delle comunicazioni dello Scaramella avrebbe altresì implicato l'intercettazione anche di comunicazioni del senatore Guzzanti. Per usare le parole della Corte costituzionale sarebbe davvero inverosimile parlare in questo caso di «accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto».

Le considerazioni che precedono non solo escludono in modo pacifico il carattere casuale o fortuito dell'intercettazione del parlamentare nell'ipotesi da ultimo considerata, essendo evidente come si tratti di un caso che – stando alla ricostruzione del vigente quadro normativo operata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza – deve essere ricondotto all'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione

per cui le intercettazioni avrebbero potuto essere disposte solo a seguito della concessione dell'autorizzazione preventiva prevista dalla citata norma costituzionale, ma proprio per il carattere assolutamente manifesto della violazione delle prerogative parlamentari – unitamente alla totale indifferenza manifestata dall'autorità giudiziaria procedente a fronte di un'iniziativa che, alla luce delle risultanze delle precedenti intercettazioni, non poteva non implicare con certezza un'interferenza nell'esercizio di funzioni parlamentari, indifferenza che appare difficilmente compatibile con gli obblighi discendenti dal principio di leale collaborazione fra i poteri dello Stato – inducono altresì a ritenere come nel caso di specie ci si trovi in presenza di un uso oggettivamente distorto delle funzioni giudiziarie. Si tratta di una distorsione che per il suo rilievo non può non investire tutta l'attività investigativa svolta e confermare ulteriormente la conclusione alla quale già si è pervenuti, e cioè che le operazioni di intercettazioni, fin dal loro inizio nel novembre del 2005, erano in concreto volte ad accedere (anche) nella sfera delle comunicazioni del parlamentare interessato.

In conclusione, per le ragioni che precedono, la Giunta ha ritenuto che l'ipotesi in questione non possa essere ricondotta alla fattispecie dell'intercettazione casuale del parlamentare di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma piuttosto a quella in cui l'interlocazione del parlamentare era stata in concreto prevista: pertanto l'autorità giudiziaria avrebbe potuto (e quindi dovuto) munirsi dell'autorizzazione preventiva richiesta dal terzo comma del citato articolo 68, il che pacificamente non è avvenuto. Mancando la predetta autorizzazione preventiva, le intercettazioni in questione risulterebbero pertanto inutilizzabili e rispetto a tale inutilizzabilità – come precisato dalla stessa Corte costituzionale nella più volte citata sentenza – non sarebbe configurabile alcun potere autorizzatorio in via successiva.

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha conseguentemente deliberato di proporre al Senato di restituire gli atti all'autorità giudiziaria nel presupposto che la fattispecie oggetto della richiesta di autorizzazione in titolo non rientri nell'ambito di ap-

plicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma direttamente nell'ambito dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

BERSELLI, *relatore*

